

COMMISSIONI RIUNITE
DIFESA (VII) - LAVORI PUBBLICI (IX)

2.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE
BATTINO-VITTORELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	13
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni (1790)	13
PRESIDENTE	13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38
ANGELINI	29
BANDIERA	30, 35, 38
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35
CRAVEDI	37
D'ALESSIO	20, 23, 25, 26, 30
DE CARO	15, 32
FERRARI MARTE	19, 24, 25, 26, 28, 29, 36
GARGANO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35
GUARRA	17, 23, 33
MICELI VITO	23, 24, 25, 35, 38
STEGAGNINI	17, 24, 33
TODROS	28, 29, 33
ZOPPI	38
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	38

La seduta comincia alle 11,30.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Ferrari Marte sostituisce per la seduta odierna il deputato Castiglione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni (1790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni ».

Innanzitutto desidero esprimere ai membri del Comitato ristretto delle Commissioni riunite VII e IX il mio ringraziamento per il lavoro intenso che essi hanno svolto allo scopo di giungere rapidamente alla conclusione di questo annoso problema. È interesse generale che questo disegno di legge sia approvato al più presto, possibilmente al termine di questa seduta, per consentire al Senato, sul quale eserciteremo tutte le pressioni necessarie, di approvarlo a sua volta entro la settimana prossima.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito, a condizione che al n. 2) dell'articolo 4 (nuovo testo della VII e IX Commissione), le permutate ivi previste siano effettuate nel rispetto dei piani regolatori comunali.

Preannuncio fin d'ora che sono stati presentati alcuni ordini del giorno e prego i loro presentatori di volerli illustrare nel corso della discussione sulle linee generali.

L'onorevole Gargano ha facoltà di riferire sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

GARGANO, Relatore per la VII Commissione. Desidero innanzitutto rivolgere il mio saluto al presidente Battino-Vittorelli, che comincia con questa seduta di Commissioni riunite la sua nuova attività di Presidente della nostra Commissione.

Desidero inoltre avvertire che parlerò anche a nome dell'onorevole Giglia, relatore per la IX Commissione, il quale è assente per impegni di partito.

Come i colleghi sanno, il disegno di legge in discussione è nato da un'indagine conoscitiva sul problema della casa ai militari, che ha portato, attraverso un serio lavoro del comitato d'indagine, presieduto dall'onorevole Angelini, alla redazione di un documento finale che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione difesa. In tale documento erano illustrati tutti gli aspetti del problema della casa

ai militari: da quello delle case *ex-INCIS* e demaniali a quello delle nuove esigenze che si pongono in questo settore. Il Comitato d'indagine aveva inoltre invitato il Governo a provvedere alla soluzione di questo annoso problema in maniera globale. Non so se tale nostra indicazione potesse essere attuata in concreto; tuttavia il Governo ha preferito dividere il problema in più parti ed ha presentato un primo disegno di legge — quello appunto che stiamo discutendo oggi e che dovremmo approvare alla fine di questa seduta — che riguarda soltanto la costruzione degli alloggi di servizio. In altri termini: accanto al problema pregresso relativo alla situazione degli alloggi *ex-INCIS* e demaniali vi è la esigenza di un certo numero di alloggi, i quali sono stati etichettati come infrastrutture militari proprio per evitare che possano ricadere ancora nelle condizioni di indisponibilità per l'amministrazione militare. Tale etichetta — è detto nel testo al nostro esame — viene estesa anche a tutti gli alloggi demaniali già in possesso dell'amministrazione della difesa.

Il disegno di legge è stato ampliato — come i colleghi possono vedere — tenendo conto del lavoro già svolto, in un nuovo testo del Comitato ristretto, che ha allargato la zona di incidenza del provvedimento ed ha eliminato, nel contempo, tutte le possibili valutazioni di difformità.

Un ringraziamento particolare va rivolto ai colleghi della Commissione lavori pubblici, i quali hanno adeguato questo disegno di legge a tutta la più recente produzione legislativa in materia di edilizia abitativa, dalla legge n. 10 alla legge n. 513 del 1977, a quella sull'equo canone, al piano decennale per l'edilizia ed a tutte le altre disposizioni legislative che hanno esaminato o che stanno esaminando.

Questa volta non siamo di fronte al problema di una corporazione; quello della casa ai militari è, infatti, un problema che va risolto nel quadro delle norme sull'edilizia in generale.

Non ritengo vi sia altro da aggiungere, almeno per il momento, a quanto ho

detto e pertanto penso che si possa senz'altro procedere all'esame degli articoli.

DE CARO. Il relatore per la VII Commissione, onorevole Gargano, ha citato la indagine conoscitiva sul problema degli alloggi ai militari svolta dalla Commissione difesa nella prima metà del 1977, dalla quale sono scaturiti alcuni risultati estremamente interessanti ed illuminanti per quanto riguarda sia la congerie dei provvedimenti che in questo settore erano stati precedentemente approvati, sia le difficoltà burocratiche, sia i ritardi degli interventi stessi. Questa indagine ha messo in luce l'insoddisfazione e la tensione generale dovute alle situazioni precarie e assurde della condizione residenziale del personale militare, soprattutto nelle grandi aree metropolitane e nei più importanti luoghi di impianti di base; la questione degli alloggi *ex* INCIS-militari; la questione degli alloggi di servizio; la carenza di vani e la mancanza di un censimento cui poter fare riferimento; il contraccolpo subito dai militari, come da milioni di cittadini, delle condizioni strutturali dell'edilizia pubblica residenziale e dei livelli di affitto cui erano sottoposti, non potendo fruire in molti casi del blocco dei fitti a causa della mobilità del personale. L'indagine è stata particolarmente illuminante anche perché il documento votato alla fine dei lavori ha posto in luce per la prima volta la necessità e l'urgenza di procedere attraverso leggi che introducessero il principio della programmazione in questo settore. Nello stesso periodo, tuttavia, in sede di Commissione lavori pubblici, si procedeva ad un riesame e ad una rielaborazione della questione abitativa in Italia attraverso tre provvedimenti: la legge stralcio n. 513, la legge per il piano decennale, la legge sull'equo canone. Bisognava risolvere il problema della casa nell'ambito di una programmazione generale degli interventi pubblici, regolamentando l'intervento privato ed eliminando il blocco dei fitti per porre i cittadini in una situazione paritaria. Non insisto sulla storia di questi provvedi-

menti. Vorrei solo far notare che la legge di piano decennale poneva il principio di risolvere il problema della casa attraverso la costruzione di alloggi da destinare alla generalità dei cittadini, ma distingueva per la prima volta, nell'ambito generale, un settore specifico di intervento riguardante gli alloggi di servizio. Si introduceva cioè una logica diversa, e su questa logica le due Commissioni si sono confrontate. Quando si è costituito il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge oggi in discussione eravamo in presenza di posizioni contrastanti, nelle due relazioni e da parte del Governo. Si è arrivati poi alla consapevolezza di dover distinguere questi due poli ben differenti: alloggi per la generalità dei cittadini, in cui si inserivano anche i militari (come ogni cittadino e ogni lavoratore) e alloggi di servizio direttamente funzionali agli incarichi.

Personalmente credo che non siamo ancora arrivati, da parte del Governo, ad una precisa definizione e consapevolezza di questo problema. E questo si evince dal fatto che purtroppo non abbiamo potuto procedere, contestualmente al piano decennale, all'elaborazione di un provvedimento riguardante i mutui agevolati per i militari, ma anche dal fatto che il Governo ha presentato un disegno di legge concernente un finanziamento di 600 miliardi per le forze dell'ordine che rispecchia indirizzi vecchi e stantii e che ci costringerà a rivedere le linee di quel provvedimento.

Non vi è dubbio che non è facile passare da una concezione molte volte improvvisata e precaria ad una concezione programmatoria. È dunque evidente che non dobbiamo eccessivamente prendere in considerazione questa lentezza e difficoltà nell'esaminare la situazione abitativa complessiva, ma cercare di sistemare adeguatamente la situazione degli alloggi di servizio per la quale, in questo disegno di legge, sono sorti contrasti e difficoltà. Ritengo tuttavia che alcuni passi in avanti si siano fatti e che per la prima volta si sia elaborato un testo che può essere

giudicato positivamente perché pone principi di programmazione e di intervento e tende a discostarsi dalla vecchia logica delle misure effettuate in passato: 250 miliardi in 10 anni, dal 1978 al 1987, un programma che si colloca in un quadro istituzionale nuovo (il comitato di stato maggiore), strumenti tecnici snelliti ed adeguati maggiormente al problema della costruzione di alloggi di servizio, ben classificati nell'articolato e affidati al servizio del genio della difesa e ad altri enti pubblici, per dare maggiore celerità alla spesa pubblica in questo delicato settore; una verifica ed un controllo costanti del Parlamento, per la presentazione del programma e della relazione annuale; una verifica anche nell'attuazione della spesa stessa ed una più approfondita conoscenza della reale situazione abitativa e patrimoniale del Ministero della difesa.

Da ciò deriva la definizione dell'ambito degli interventi, particolarmente chiarito nell'articolo 4. Abbiamo per la prima volta creato un rapporto organico e non conflittuale tra intervento del Ministero della difesa, uso dei vani demaniali ed utilizzazione anche di altre aree immobili, nell'ambito di una concezione urbanistica adeguata, nel rispetto degli enti territoriali e della regione, tenendo conto anche della necessaria integrazione nella vita civile dei militari. Abbiamo inoltre previsto in questo articolo l'istituto della deroga, sempre su conforme parere dei comuni e della regione, e l'istituto della variante con uno snellimento delle procedure, attraverso l'applicazione della legge n. 1 del 3 gennaio 1978. Abbiamo inoltre dato al Ministero della difesa la possibilità di intervenire nelle aree comprese nella legge n. 167, sia in acquisizione che in permuta, e di entrare in permuta con immobili e aree di demanio comunale. Una novità, a mio parere, sta nell'acquisizione di immobili sul mercato privato. Nell'esame del disegno di legge siamo passati da un'indiscriminata possibilità di acquisto presso il mercato privato ad un intervento che fosse — ma solo per motivi di urgenza — circoscritto ai primi due

anni, tenuto conto che tale programma avrà in principio un'evoluzione lenta e graduale per affermarsi successivamente, dopo questo periodo, in maniera definitiva. Abbiamo escluso da questo provvedimento legislativo interventi di non rilevante entità per evidenti considerazioni logistiche e funzionali.

Mi soffermerò ora brevemente su altre questioni,

Innanzitutto, vorrei riferirmi al problema delle infrastrutture militari, al quale abbiamo dato rilievo e del quale dobbiamo considerare soprattutto gli aspetti amministrativi e gestionali, fermo restando l'inserimento nelle zone rientranti nella legge n. 167 di aree per immobili che debbono essere destinati ad alloggi di servizio (e al riguardo vorrei indicare al Governo gli indirizzi entro i quali mantenersi fermamente nella destinazione degli alloggi). Vorrei poi prendere in considerazione la questione dell'ancoraggio a canoni sulla base della legge n. 513 (con riferimento alle percentuali di maggiorazione), ed il problema delle case *ex-INCIS*, ora gestite dagli IACP.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, noi abbiamo un retroterra che è dato dal testo unico delle leggi per l'edilizia pubblica e da una sentenza della Corte costituzionale del 1972; e siamo in una situazione che, molte volte, assume aspetti di largo abuso, al di sotto della quale vi sono problemi sociali di notevole entità.

Riteniamo tuttavia che pressioni indebite non debbano essere ulteriormente esercitate in quanto — ed in questo senso è stato raggiunto un accordo in sede di esame del disegno di legge — una materia così incandescente e scottante deve essere disciplinata con grande ponderatezza: e su questa base si dà quindi al Governo la possibilità di riconsiderare tutto il problema e ai gruppi politici di intervenire in merito.

Vorrei anche sottolineare il fatto che il regime di riscatto per quanto riguarda l'edilizia a totale carico dello Stato ha ormai una fisionomia ben definita nella legislazione che è stata varata (mi rife-

risko alla legge n. 513 ed al piano decennale).

GUARRA. In materia sono state presentate proposte di legge...

DE CARO. Le proposte di legge sono una cosa, le leggi già approvate rappresentano il materiale sul quale dobbiamo discutere.

Infine, occorrerà procedere ad uno snellimento delle procedure tale da mettere in moto con maggiore rapidità il programma delle costruzioni, nonché alla elaborazione di provvedimenti tendenti a favorire l'accesso a mutui agevolati e la assegnazione di case di edilizia sovvenzionata ritoccando anche, per i militari, i requisiti necessari: ad esempio, concedendo la possibilità di cumulare i periodi di trasferimento.

Per queste considerazioni, riteniamo positivo il disegno di legge in esame, che a nostro avviso rappresenta un primo passo perché le leggi relative al settore degli alloggi di servizio non costituiscano solo un intervento aggiuntivo a quello concernente l'edilizia pubblica in generale, ma uno specifico sempre più conforme ai bisogni del Ministero della difesa e coerente con i provvedimenti presi con il piano decennale della casa e con i bisogni dei cittadini in generale.

GUARRA. Desidero esprimere molto brevemente, anche a nome dell'onorevole Vito Miceli, un giudizio positivo su questo disegno di legge.

Ci rendiamo conto che esso concerne un aspetto limitato del problema della casa, disciplinando soltanto la realizzazione e l'assegnazione di alloggi di servizio; ma ci auguriamo, contrariamente all'onorevole De Caro, che il concetto della casa come puro e semplice alloggio di servizio non venga esteso alla generalità dei cittadini.

Concludo questo mio brevissimo intervento esprimendo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e, in particolare, la nostra soddisfazione per il contenuto dell'articolo 22.

STEGAGNINI. Desidero anch'io esprimere l'apprezzamento del gruppo della democrazia cristiana nei confronti del testo predisposto dal Comitato ristretto, che a nostro avviso ha centrato in pieno il problema della casa per i militari.

In particolare, l'articolo 6 pone in evidenza la differenziazione tra i vari tipi di alloggi di servizio, istituendo una forma di «volano» che consentirà anche a coloro che sono trasferiti di fruire immediatamente di un alloggio, sia pure precario, evitando che si verificino di nuovo le situazioni critiche che si sono già presentate in passato.

Inoltre, non verranno più considerati alloggi nel senso propriamente detto immobili fatiscenti, baracche e tende: gli interessati, quindi, non saranno più costretti a devolvere all'amministrazione (così come la legge precedente li obbligava a fare) delle somme di denaro per poter usufruire di quelle strutture. Infine, mi sembra positivo il ridimensionamento operato nei confronti degli alloggi di servizio destinati alle alte cariche militari: mi sembra una misura giusta ed equa, anche se riterrei opportuno che venisse sanzionato il numero dei vani a disposizione degli alti vertici delle forze armate, per evitare che vi sia, nell'ambito militare, quella critica tra chi ha pochi vani e chi ne dispone in misura maggiore perché ha ormai raggiunto i limiti della carriera.

Mi sembra opportuno, e vorrei chiederne conferma agli onorevoli relatori, che i colleghi della Commissione conoscano i risultati dell'indagine conoscitiva fatta per gli assegnatari degli alloggi *ex* INCIS, in quanto questo problema ha suscitato negli ultimi tempi larga risonanza, sia per l'attenzione che ad esso ha dedicato la stampa, sia per le critiche e le polemiche di coloro che erano in situazioni precarie perché, probabilmente, correvano il rischio di essere sfrattati da quel tipo di abitazioni.

Ripeto che, a mio avviso, un chiarimento in merito sarebbe opportuno.

Concludo esprimendo il pieno apprezzamento e la piena adesione del mio

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

gruppo al testo sottoposto all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Brevemente, vorrei sottolineare qualche aspetto di questo provvedimento legislativo.

C'è anzitutto da rilevare che i militari si trovano in una condizione diversa da quella degli altri cittadini, perché la carriera che hanno scelto li sottopone ad un numero di trasferimenti superiore a quello di qualsiasi altra categoria di lavoratori. Quindi, la presenza di alloggi sempre disponibili da parte dell'amministrazione potrà evitare la divisione delle famiglie e, conseguentemente, tutti i risultati negativi che da ciò immancabilmente derivano.

La relazione che noi avevamo fatto all'inizio è stata, in linea di massima, concorde con quella della Commissione lavori pubblici. L'unico punto di difformità, del resto non specifico di questo disegno di legge, era quello relativo alla distribuzione degli alloggi, ed alla relativa disponibilità da parte dell'amministrazione militare. Vi era poi il problema umano dell'accesso alla proprietà dell'alloggio da parte dei militari sia per il periodo relativo al servizio, sia per quello di pensionamento. Il problema è stato rinviato, anche se in proposito ci siamo trovati tutti d'accordo nello stabilire opportune norme quali, ad esempio, quella in base alla quale per l'assegnazione degli alloggi non è più considerata la sola anzianità nello stesso comune, ma quella che si è formata globalmente.

Per quanto riguarda il discorso relativo alle case *ex* INCIS è da rilevare che anche in questo i dipendenti della difesa sono stati oggetto di una ulteriore discriminazione negativa; infatti, tutti i civili hanno potuto riscattare l'alloggio *ex* INCIS, ma questo non è stato possibile per loro. Per tale motivo abbiamo previsto in

via transitoria, un articolo nel quale è detto che chi ha i requisiti non può essere sfrattato dagli alloggi INCIS anche se, cessato il servizio, verrebbe a mancare quello principale per la concessione; addirittura, avevamo anticipato la Commissione lavori pubblici in tema di norme sull'equo canone perché prevedevamo che si apportassero variazioni a seconda del grado.

Il problema degli alloggi demaniali viene superato dal fatto che essendo ormai l'equo canone una legge, maggiore è la possibilità di trovare un alloggio sul mercato normale.

Per i motivi suesposti, e per gli altri oggettivamente emergenti, ritengo che questa legge non possa avallare la preoccupazione del collega Guarra che teme la creazione di « dormitori pubblici ».

Ribadiamo l'opportunità e la necessità che ogni uomo abbia una sua casa e una sua sfera autonoma e riteniamo, quindi, che l'onorevole Guarra abbia voluto lanciare il suo allarme come pura iperbole.

Concludendo, siamo dell'avviso che si è compiuto un buon lavoro, cercando di tener conto delle esigenze di coloro che hanno scelto come attività lavorativa quella di servire la patria nelle forze armate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate, il ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-1987, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente dei propri organi tecnici ovvero di altri enti pubblici.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Sono favorevole alla formulazione dell'articolo.

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 al quale relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore è predisposto dalla direzione generale del genio ed approvato dal ministro. Tale programma verrà comunicato al Parlamento dal ministro della difesa entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Mi sia consentita qualche osservazione. Intanto sarebbe opportuno, quando si parla dell'approvazione del programma di realizzazione di alloggi di servizio da parte del ministro, precisare che si tratta del ministro della difesa. All'ultimo comma, poi, sarebbe preferibile che il termine fosse piuttosto fissato in relazione all'approvazione del programma medesimo, stabilendo che, subito dopo, ne sia data comunicazione al Parlamento.

FERRARI MARTE. Ma questo « subito dopo » mi sembra alquanto generico...

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il fatto che il programma sia comunicato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge significa che, a maggior ragione, entro quel periodo esso dev'essere approvato. Una dizione come quella prospettata dal presidente farebbe, appunto, sorgere il problema di determinare il periodo entro cui dovrà poi avvenire la comunicazione al Parlamento.

PRESIDENTE. Possiamo prevedere, allora, altri 30 giorni, dopo l'approvazione

del programma, per la sua comunicazione alle Camere.

Presento, pertanto, il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « dal Ministro » fino alla fine dell'articolo, con le altre: « dal Ministro della difesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale programma è comunicato alle Camere entro 30 giorni dalla sua approvazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore è predisposto dalla direzione generale del genio ed approvato dal ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale programma è comunicato alle Camere entro 30 giorni dalla sua approvazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente articolo 2, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La relazione comprende l'indicazione della consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e le rispettive classificazioni.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Vi era una riserva sul secondo comma dell'articolo che, mi pare, è stata poi superata.

D'ALESSIO. La riserva era in parte connessa alla questione del parere previsto dalla legge promozionale, in relazione al quale dovremmo disporre di notizie e indicazioni precise: e noi preferiremmo che queste fossero fornite al Parlamento.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma l'attuale secondo comma dell'articolo potrebbe creare delle difficoltà al ministro della difesa, soprattutto là dove si parla di consistenza « qualitativa » degli alloggi. Poiché siamo in presenza di tutta una serie di disposizioni legislative, la definizione giuridica di alcuni immobili non è esattamente definita. Si metterebbe in serio imbarazzo il ministro se lo si costringesse a dichiarare in maniera precisa quanti e quali sono gli alloggi di servizio e come sono classificati. Potremmo almeno rendere più generica la dizione del comma, parlando solo di « indicazioni » da fornire in proposito.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, nessuno certo intende mettere in difficoltà il Governo con richieste eccessive: si tratta solo di uno sforzo di buona volontà da parte del ministro della difesa perché il Parlamento possa compiere le necessarie verifiche.

D'ALESSIO. Desideriamo solo avere indicazioni in un quadro generale. In questo senso, si può accogliere la richiesta dell'onorevole sottosegretario, e rendere più sfumata la dizione del secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « l'indicazione della », con le parole: « indicazioni sulla », e le parole: « e le », con le parole: « e sulle ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

Il ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente articolo 2, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali, utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti ovvero in deroga ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, numero 1357, e successive modificazioni.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato:

ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, od in mancanza di questi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

stipulare le permutate di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei

comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'Erario. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in Tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituita la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero della difesa, per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Tale facoltà è consentita anche dopo i primi due anni per gli interventi di non rilevante entità.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: « Erario », aggiungere le seguenti parole: « , purché nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici ».

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione.* Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al terzo comma del presente articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato:

ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1, con idonee aree di alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'Erario, purché nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici.

In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in Tesoreria per essere riasse-

gnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero della difesa, per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facoltà è consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante entità.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Fanno eccezione gli alloggi *ex* INCIS-militari ora IACP. Tali alloggi rimangono

sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

(È approvato).

ART. 6.

In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5, sono così classificati:

1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);

2) alloggi di servizio connessi all'incarico con e senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;

5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC).

(È approvato).

ART. 7.

L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.

La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa.

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico ed il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

(È approvato).

ART. 8.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.

Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.

La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

a) capo di stato maggiore della Difesa, capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;

b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;

c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.

I locali di rappresentanza previsti dal primo comma sono altresì assegnati ai generali di corpo d'armata, di divisione, di brigata, ed equiparati, quando ricoprono l'incarico di comandanti di grandi unità o di scuole, quando nella rispettiva sede di servizio non sia dislocato un comando militare territoriale o di dipartimento militare marittimo, o militare marittimo autonomo, o di regione aerea.

L'onorevole Vito Miceli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma;

Sopprimere il quarto comma.

MICELI VITO. Propongo questi due emendamenti soppressivi in quanto nell'articolo 9 si parla di concessioni che, però, nel tempo possono anche cambiare.

D'ALESSIO. Debbo ricordare che su questo punto l'onorevole Accame ha insistito tenacemente. Quindi, se le Commissioni riunite, essendo oggi assente l'onorevole Accame, ritenessero di superare queste eventuali obiezioni, si potrebbe senz'altro prendere la decisione di rimandare al regolamento emanato dal ministro l'individuazione degli incarichi. Se però si ritenesse di dover compiere un atto di riguardo nei confronti del nostro collega Accame si dovrebbe mantenere questo testo. Tra l'altro, sono state previste ipotesi di intervento ministeriale nell'individuazione di eventuali altri incarichi che dovessero, in futuro, porre questa necessità.

GUARRA. Desidero fare un'osservazione, più che altro di carattere generale, su questa tecnica legislativa che da alcuni anni a questa parte sta poco a poco invadendo il campo regolamentare. Tale situazione è stata determinata dalla presenza nel nostro Parlamento di una grossa forza di opposizione, la quale, essendo esclusa dall'esecutivo, cercava, attraverso l'attività legislativa, di fissare tutti i prin-

cipi, anche quelli che potevano far parte di un regolamento, proprio perché il regolamento al contrario della legge sfuggiva al controllo di tale forza di opposizione. Ecco perché l'onorevole D'Alessio si è dichiarato, in un certo senso, disponibile: perché la forza di opposizione di cui fa parte, essendo passata oggi nella maggioranza che sostiene il Governo, riesce a controllare, attraverso l'esecutivo, anche l'emanazione dei regolamenti.

Però, questo voler disciplinare minutamente una materia costituisce una distorsione della legge poiché essa viene a mancare di uno dei suoi requisiti fondamentali, che è la generalità.

Come giustamente ha fatto osservare l'onorevole Miceli, possono modificarsi, nel tempo, tutte le esigenze ed allora bisognerebbe modificare la legge, mentre il regolamento è più facilmente modificabile.

MICELI VITO. È probabile, a mio avviso, che il ministro della Difesa restringa la rosa delle indicazioni fornite dalla legge perché nel quadro della nuova concezione della vita e dell'organizzazione militare, basato sulla più stretta economia, è probabile che il Ministero della difesa sia portato ad eliminare qualche incarico dal diritto di rappresentanza. Pertanto, confermo la mia proposta di eliminare questi periodi.

FERRARI MARTE. Sono dell'avviso di mantenere il testo dell'ultimo comma, che si riferisce anche ad altri aspetti di rappresentanza.

Si potrebbe anche accogliere l'assunzione da parte del Governo di un impegno affinché vengano riconosciuti i compiti svolti da quegli ufficiali i quali non abbiano ancora raggiunto il grado corrispondente alle loro attuali funzioni.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Desidero avanzare una proposta conciliativa. In realtà le lettere a) e b) indicano gli incarichi che necessariamente devono comportare obblighi di rappresentanza; pertanto, onorevole Miceli, qualunque ristrutturazione non potrà mai riguar-

dare i due punti suddetti. Poiché la lettera c) riguarda eventuali altri incarichi indicati dal regolamento e quindi accoglie, in sostanza, quanto è stato fatto osservare dall'onorevole Marte Ferrari, non resta che sopprimere l'ultimo comma dell'articolo. Propongo pertanto la soppressione del comma quarto dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

STEGAGNINI. Concordo con l'onorevole Gargano circa l'opportunità di sopprimere il quarto comma dell'articolo per alcuni ordini di motivi. In primo luogo, perché nell'elencazione di cui alle lettere a) e b) non si fa cenno alcuno agli incarichi NATO, i quali specialmente nel settore della rappresentatività, hanno una rilevanza forse superiore agli incarichi nazionali (mi riferisco ai comandi terrestri e navale del sud Europa, di stanza rispettivamente a Verona ed a Napoli). Tali incarichi potrebbero dunque essere inseriti alla lettera c). Inoltre mi sembra che l'aver specificato così partitamente, nell'ultimo comma, i comandi di brigata, di divisione e così via sia un'inutile puntualizzazione poiché tali comandi si modificano continuamente a seconda delle esigenze operative o funzionali delle forze armate. Cosicché può avvenire che un alloggio di rappresentanza istituito in una determinata sede non sia più assegnabile perché il comando di brigata o di divisione ubicato in quella sede viene trasferito altrove.

Ritengo quindi che l'ultimo comma dell'articolo debba essere soppresso e che, per quanto riguarda il punto c) del comma precedente, debba essere demandato al Governo il compito di regolamentare l'assegnazione degli alloggi di rappresentanza sia ai comandi NATO sia a quelli nazionali non elencati nelle lettere a) e b).

PRESIDENTE. Non sono sufficientemente informato in materia, ma mi pare

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

che normalmente, quando vi sono organizzazioni militari straniere od internazionali nel territorio di un determinato paese, gli statuti di tali organizzazioni prevedano prima di tutto che alcune garanzie di immunità e di extraterritorialità vengano stabilite da accordi diplomatici internazionali. Ritengo pertanto che gli stessi alloggi che vengono assegnati anche ad ufficiali italiani in servizio presso la NATO siano garantiti da tali accordi, e che la lettera c) del terzo comma consentirebbe comunque di risolvere la questione.

Desidero, a questo punto, ricordare che sono state avanzate due proposte. La prima è quella dell'onorevole Miceli, tendente a sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Gargano di sopprimere solo l'ultimo comma.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Questo emendamento contempera, secondo il mio parere, le istanze affacciate. Le cariche indicate ai punti a) e b) costituiscono il minimo di vertice che non può essere ristretto, mentre per altri incarichi si rimanda al regolamento.

MICELI VITO. Io ritengo che il ministro della difesa abbia la possibilità di esaminare più a fondo questo problema, anche nel quadro dell'esigenza di una più stretta economia, senza dare con legge indicazioni che possono poi addirittura essere cambiate. Vi può essere un alto grado militare la cui dislocazione coincide con la esistenza *in loco* di un circolo ufficiali in cui si può concentrare la rappresentanza (ad esempio, palazzo Barberini a Roma). Vi sono città con circoli ufficiali ed altre che ne sono prive e in cui l'autorità militare ha bisogno di un locale di rappresentanza. Sono valutazioni che il ministro può fare esaminando globalmente il problema.

PRESIDENTE. La norma specifica gli incarichi minimi che comportano obbligo

di rappresentanza, ma il ministro ha sempre la facoltà discrezionale di stabilire come garantirla. Vi è una scelta giuridica da fare. O si consente che l'elencazione venga fatta per atto amministrativo dal ministro, o si stabilisce che venga fatta per legge. Io non so quanto ci convenga irrigidire in una legge qualcosa che può dare delle garanzie minime alle persone qui indicate, ma esclude le altre.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento del relatore. Ricordo che avevo avanzato l'ipotesi di includere tra le cariche di cui alla lettera a) anche quella di capo di gabinetto.

D'ALESSIO. Ritengo che il capo di gabinetto non dovrebbe avere il rango delle altre cariche che abbiamo indicato con la lettera a).

MICELI VITO. In sede di Comitato ristretto ci siamo dichiarati contrari a questa ipotesi, anche perché non è mai esistita nel regolamento la rappresentanza per i capi di gabinetto.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti presentati.

MICELI VITO. Ritiro i miei emendamenti.

FERRARI MARTE. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento Gargano, soppressivo del quarto comma, perché ritengo non offra quelle garanzie che prima ho auspicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gargano, soppressivo del quarto comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Il quarto comma si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito della modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 9.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

a) capo di stato maggiore della difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di forza armata; segretario generale della difesa;

b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;

c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3 del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

(È approvato).

ART. 11.

Gli alloggi di servizio di cui al punto 4 del precedente articolo 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

(È approvato).

ART. 12.

Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.

Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Il ministro della difesa, con propri decreti, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, stabilisce i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

A proposito di questo articolo faccio osservare che il demanio pubblico è sottoposto alla competenza del Ministero delle finanze, che invece non è menzionato in questa norma. Si dovrebbe quindi stabilire che il ministro della difesa prenda i suoi provvedimenti « di concerto » col ministro dei lavori pubblici e col ministro delle finanze; potrebbe sorgere, altrimenti, una questione giuridica delicata, derivante dall'aver dato la disponibilità del demanio pubblico a rami dell'amministrazione pubblica che non hanno competenza su questo settore.

D'ALESSIO. « Di concerto », significa che vi deve essere consenso; « sentito », significa solo obbligo di ascolto.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Propongo un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « di concerto col ministro dei lavori pubblici » le altre: « sentito il ministro delle finanze ».

FERRARI MARTE. Sono favorevole a questo emendamento.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché in questo disegno di legge abbiamo considerato le infrastrutture militari appartenenti al demanio militare, il Ministero delle finanze avrebbe competenza solo per il demanio pubblico.

PRESIDENTE. In questo caso, però, si stabilisce un regime di concessione di canoni.

Dopo le osservazioni fatte sull'opportunità di prevedere la partecipazione del ministro delle finanze al procedimento di definizione dei criteri per i canoni, pongo in votazione l'emendamento del relatore tendente ad inserire, dopo le parole « lavori pubblici » le altre: « sentito il ministro delle finanze ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 che, con la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 13.

Il ministro della difesa, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, sentito il ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

(È approvato).

ART. 15.

Oltre al canone mensile di cui al precedente articolo 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo 6 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

(È approvato).

ART. 16.

I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e dell'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.

(È approvato).

ART. 17.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, la assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

(È approvato).

ART. 18.

Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente articolo 5.

(È approvato).

ART. 19.

Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 20.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare; nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

(È approvato).

ART. 21.

In via transitoria ed eccezionalmente, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un pe-

riodo di tempo limitato e definito nel regolamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Gli assegnatari di alloggi *ex* INCIS-militari, ora IACP, conservano il diritto a permanere, finché in vita, nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di edilizia sovvenzionata.

Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata, ai figli minori, incapaci ed inabili del militare deceduto, purché si trovino nelle suddette condizioni economico finanziarie.

Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 14.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Al primo comma, penultima riga, dovremmo aggiungere dopo la parola « leggi » le altre: « e dalle normative ». Inoltre, all'inizio del secondo comma non possiamo lasciare la dizione attuale perché sembrerebbe che i benefici cui esso fa riferimento spettino anche a chi è appena entrato o dovesse entrare in un alloggio *ex* INCIS: dovremmo specificare che deve trattarsi di soggetti che siano utenti alla data della legge.

TODROS. Potremmo mettere: « gli assegnatari che abbiano avuto la concessione ».

PRESIDENTE. Alla seconda riga del primo comma proporrei di togliere le parole: « finché in vita ».

FERRARI MARTE. L'alloggio può essere abitato dall'interessato con i genitori e con altri componenti la famiglia: non ve-

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

do quindi perché si debba fare questo generico riferimento del secondo comma.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. In effetti, l'osservazione dell'onorevole Ferrari Marte è pertinente; dovremmo dire: « ai componenti del nucleo familiare che a norma di legge ne hanno diritto ».

TODROS. Potremmo aggiungere: « Nonché ai parenti di primo grado in linea retta ».

FERRARI MARTE. Anche i figli maggiorenni hanno diritto a rimanere negli alloggi, se sono nel nucleo originario di assegnazione, perché si tratta di case INCIS-militari, ora IACP.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Vorrei precisare che è rimasto impregiudicato il problema dell'eventuale riscatto di un'aliquota di questi alloggi. Ma dopo l'approvazione della legge sull'equo canone, poiché i fitti di tali alloggi saranno uguali agli altri, gli interessati non avranno, credo, premura di procedere al riscatto, e pertanto la dizione dell'articolo può rimanere, sotto questo profilo, così com'è.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo di fronte ad un testo che stabilisce limiti piuttosto precisi ad un regime che avrà carattere transitorio, in quanto tutta la materia dovrà essere regolata poi in modo più organico. Ma se tale transitorietà dovesse tradursi in una situazione di privilegio permanente, ci troveremmo dinanzi ad un gravame che non siamo adesso nemmeno in grado di valutare.

TODROS. Devo però ricordare che, trattandosi di edilizia pubblica, non scatta per questi alloggi il meccanismo dell'equo canone, ma si applicano solo gli adeguamenti previsti dal piano decennale per l'edilizia e dalle modifiche alla legge n. 513 del 1977.

ANGELINI. La normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata si richia-

ma al reddito familiare, ma non prende in esame il caso di chi abbia avuto l'alloggio quando, godendo di un certo reddito familiare, rientrava nella normativa vigente e che, successivamente, percependo un diverso stipendio, ha subito delle variazioni di reddito tali da non rientrare più nelle condizioni previste da quella normativa. Noi dovremmo invece far valere la legge per l'edilizia economica e popolare, in base alla quale un aumento del reddito fa aumentare il canone d'affitto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, proporrei di accantonare per il momento l'articolo 22, onde concordarne un nuovo testo che tenga conto delle numerose proposte di modifica che sono state qui avanzate. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Del successivo articolo 23 abbiamo due diverse formulazioni proposte dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 23.

Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere del comitato previsto dal predetto terzo comma (obbligatorio ma non vincolante) e restando il comitato stesso costituito dal ministro della difesa o da un sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti, dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate o suo ufficiale generale o ammiraglio delegato, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dai capi di stato maggiore di forza armata e dal segretario generale della difesa o da ufficiale generale o ammiraglio da loro delegati e dal direttore generale del genio militare.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della

direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio designato dal ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero. I membri del comitato sono nominati per designazione della magistratura o dell'arma di appartenenza con decreto del ministro della difesa.

ART. 23.

Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto:

dal ministro della difesa, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;

da un magistrato del Consiglio di Stato ed uno della Corte dei conti;

dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

dai capi di stato maggiore di ciascuna forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal segretario generale della difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal direttore generale del genio militare.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio designato dal ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.

La differenza fra le due formulazioni non riguarda tanto la composizione del

comitato, quanto la norma di riferimento. Nella seconda formulazione, il riferimento è fatto una sola volta richiamandosi all'applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sede di Comitato ristretto, ho sottolineato che il parere del comitato, previsto dall'articolo 23 del provvedimento di legge, dovrebbe essere obbligatorio ma non vincolante per il ministro.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Se ci riferiamo all'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, il parere dovrebbe essere vincolante.

D'ALESSIO. La legge 22 marzo 1975, n. 57, ci rimanda alla legge n. 825 del 1973 riguardante la realizzazione delle opere portuali. A tale riguardo, allora, il legislatore stabilì che il parere dovesse essere conforme in quanto il comitato sostituiva gli organi di controllo, altrimenti l'autonomia dell'amministrazione sarebbe diventata eccessiva.

Il nostro obiettivo non è tanto quello di garantire un certo tipo di controllo, quanto quello di conoscere direttamente quali siano i contratti che la pubblica amministrazione stipula per gli armamenti; infatti tale materia comporta una notevole valutazione discrezionale.

A questo punto, o approviamo la seconda formulazione dell'articolo 23 (lasciando alla prassi l'individuazione del parere), oppure dobbiamo riservarci una qualche altra forma di intervento per conoscere in che modo gli organi di controllo si comportino nei confronti della pubblica amministrazione.

BANDIERA. Sono d'accordo sulle valutazioni espresse dall'onorevole D'Alessio. Ritengo, tuttavia, che sarebbe un errore modificare con frequenza la legislazione in tale materia, in quanto non sarebbe più possibile dare un indirizzo unitario al controllo sulla spesa pubblica né arrivare alla unificazione di tutte queste norme.

Sono, comunque, favorevole all'approvazione dell'articolo 23 nella seconda formulazione proposta dal Comitato ristretto.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Potremmo aggiungere all'articolo 23 che i verbali dei lavori del comitato debbono essere trasmessi al Parlamento.

D'ALESSIO. Ritengo cosa legittima che la Commissione difesa conosca i programmi di armamento, ma è preferibile che sui relativi contratti siano gli organi di controllo a dare il parere.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sede di Comitato ristretto si era rimasti d'accordo che i verbali del comitato dovessero essere trasmessi al Parlamento. Se ora si è dell'avviso che non debbano essere trasmessi, posso accettare che resti la formulazione del parere.

PRESIDENTE. Siamo in un campo estremamente delicato. I due problemi — quello del controllo sui programmi di armamento e quello del quale ci stiamo ora occupando — hanno certamente elementi in comune, ma ne hanno anche di differenti. Infatti, ai normali controlli previsti dalla legge si intende sostituire un tipo di controllo straordinario e più snello, che consenta l'attuazione rapida del programma. Ora, se rendiamo ulteriormente riduttivo questo tipo di controllo, mi domando se non varchiamo il confine della costituzionalità od anche della semplice legalità, per cui una specificazione che riducesse ulteriormente il peso di quel parere finirebbe per fare di questo controllo un non-controllo, un parere a titolo puramente consultivo senza che si sappia bene chi in realtà eserciti il controllo; cosicché gli organi che non esercitano il controllo potrebbero pretendere invece di esercitarlo.

Pertanto, pongo in votazione l'articolo 23 nella seconda formulazione proposta dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 24.

Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 25.

Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati.

Questi possono essere cumulati, con domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successive destinazioni.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel testo del Comitato ristretto, secondo cui il personale militare non perde i diritti precedentemente maturati, non vi è alcuna specificazione al riguardo, cosicché non si capisce bene a cosa si riferiscano i diritti maturati in precedenza.

Pertanto propongo di aggiungere il seguente comma: « Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto e l'ordine di sgombero per pubblica utilità ».

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

Lo scopo di tale emendamento è quello di non far perdere al personale militare il punteggio, che credo si quantifichi in tre punti, che è previsto per lo sfratto e l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

DE CARO. Propongo di agganciare il secondo comma dell'articolo al primo comma, poiché la parola « Questi » si riferisce ai diritti precedentemente maturati.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo a mia volta di modificare il testo del primo comma aggiungendo ad esso le parole « i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successive destinazioni ». Di conseguenza viene soppresso l'attuale secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di fondere il primo e il secondo comma dell'articolo in un unico comma del seguente tenore con la modifica suggerita dal Governo.

« Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successive destinazioni ».

(*E approvata*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 25.

Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successive destinazioni.

Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 26.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli nn. 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.

All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 27.

Con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 20, sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 22 che avevamo accantonato.

Do lettura del seguente nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 22.

Gli assegnatari utenti, al momento della entrata in vigore della presente legge, di alloggi *ex* INCIS-militari; ora IACP, conservano il diritto di permanere nello alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi.

In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonché ai parenti di 1° grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso.

Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

TODROS. Con questa nuova formulazione dell'articolo 22 si conferma che le condizioni per rimanere negli alloggi sono

due: un reddito familiare non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e non avere in proprietà altri alloggi, almeno nel comune in cui si presta servizio o nei comuni limitrofi. In caso di reddito superiore la condizione per rimanere nell'alloggio è di pagare un fitto secondo l'equo canone. Per mediare le proposte avanzate per quanto riguarda l'usufrutto del beneficio in caso di morte dell'assegnatario, abbiamo stabilito che godono del beneficio i parenti di primo grado in linea retta conviventi all'atto del decesso.

STEGAGNINI. Invece che « alloggio idoneo » sarebbe più esatto dire « alloggio analogo », per evitare eventuali pretesti per non occuparlo.

TODROS. Sono contrario, perché ci siamo uniformati alla normativa vigente.

GUARRA. Vorrei far notare che si può essere proprietari di un alloggio ma non averne la disponibilità, perché l'affittuario non vuole lasciarlo libero.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. L'interessato conserva il diritto di rimanervi. Poi vi saranno le proroghe.

TODROS. L'osservazione dell'onorevole Guarra è giusta. Però, per motivi di giusta causa al massimo in sei mesi il proprietario riesce ad entrare in possesso dell'alloggio. Prima, naturalmente, l'interessato non verrà mandato via dall'abitazione che occupa.

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 22.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nella nuova formulazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Gargano, D'Alessio, Bandiera e Marte Ferrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite difesa e lavori pubblici,

nell'approvare il disegno di legge concernente la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e la disciplina delle relative concessioni;

richiamate le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta in merito ai problemi degli alloggi di servizio e della casa per i militari;

ricordato l'orientamento del Governo di promuovere con distinti strumenti di legge l'approvazione del piano di costruzioni edilizie di servizio e l'attuazione di misure volte a facilitare l'accesso anche alla proprietà della casa per i militari, con particolare riferimento agli alloggi *ex* INCIS militari ora IACP;

considerato che con la legge in discussione si dà attuazione alla prima parte del suddetto programma, ma che è urgente dare corso anche agli altri provvedimenti

invitano il Governo

a concludere rapidamente la predisposizione delle proposte e delle soluzioni riguardanti le questioni della casa per i militari sollecitando l'adempimento degli impegni già indicati con l'annuncio della presentazione di uno specifico disegno di legge. (0/1790/1/7-9).

Gli onorevoli Miceli e Guarra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite difesa e lavori pubblici,

nell'approvare il disegno di legge numero 1790,

considerato che il problema del riscatto degli appartamenti *ex* INCIS in godimento del personale militare non è stato specificatamente regolato;

tenuto conto delle necessità di questa categoria di dipendenti della Ammi-

nistrazione dello Stato che in difformità a quanto usufruito dai dipendenti civili non hanno potuto sinora beneficiare delle provvidenze di legge,

invitano il Governo

ad esaminare il problema nella gravità della sua sostanza e di studiare con urgenza adeguate soluzioni che diano al personale militare la piena garanzia nel godimento della casa a parità di diritti con altri dipendenti civili. (0/1790/2/7-9).

Poiché gli ordini del giorno di cui ho testé dato lettura hanno, più o meno, lo stesso intento, e cioè quello di invitare il Governo a predisporre rapidamente proposte e soluzioni riguardanti il problema della casa ai militari, do lettura di un mio ordine del giorno che ad essi si richiama e che mi auguro trovi il consenso della Commissione.

Le Commissioni riunite difesa e lavori pubblici della Camera,

nell'approvare il disegno di legge concernente la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e la disciplina delle relative concessioni;

richiamate le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta in merito ai problemi degli alloggi di servizio e della casa per i militari;

ricordato l'orientamento del Governo di promuovere con distinti strumenti di legge l'approvazione del piano di costruzioni edilizie di servizio e l'attuazione di misure volte a facilitare l'accesso anche alla proprietà della casa per i militari, con particolare riferimento agli alloggi *ex* INCIS militari ora IACP;

considerato che il problema del riscatto degli appartamenti *ex* INCIS in godimento del personale militare non è stato specificatamente regolato;

ritenuto che con il provvedimento in discussione si dà attuazione alla prima parte del suddetto programma, ma che è urgente dare corso anche agli altri provvedimenti;

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

invitano il Governo

a concludere rapidamente la predisposizione delle proposte e delle soluzioni riguardanti le questioni della casa per i militari sollecitando l'adempimento degli impegni già indicati con la presentazione di uno specifico disegno di legge, che dia, tra l'altro, al personale militare una piena parità di diritti con gli altri dipendenti civili dello Stato. (0/1790/3/7-9).

GARGANO, *Relatore per la VII Commissione*. A seguito della presentazione dell'ordine del giorno da parte del presidente, onorevole Battino-Vittorelli, ritiro l'ordine del giorno da me presentato insieme con i colleghi D'Alessio, Bandiera e Marte Ferrari.

MICELI VITO. Per lo stesso motivo, ed essendo l'ordine del giorno del Presidente di contenuto analogo a quello da me presentato insieme al collega Guarra, dichiaro di ritirare quest'ultimo.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'ordine del giorno del presidente come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non insisto per la votazione.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite difesa e lavori pubblici della Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge « Autorizzazioni di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare »;

preso atto che le cooperative costituite fra i dipendenti delle forze armate sulla base del terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, non possono procedere alla costruzione degli edifici, a causa del mancato adeguamento dei contributi concessi, essendo rimasta l'assegnazione del contributo annuo nella misura costante del 4 per cento, ormai del tutto insufficiente a perequare gli attuali

tassi globali di interesse per i mutui fondiari,

impegnano il Governo

a predisporre l'integrazione dei finanziamenti necessari, applicando alle cooperative fra militari, finanziate in base al terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 492 i tassi previsti nel piano decennale;

a rifinanziare, in modo così rimodificato, l'articolo 7 della legge n. 492. (0/1790/4/7-9).

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

BANDIERA. Non insisto per la votazione.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ringraziare tutti i gruppi politici per il contributo che essi hanno offerto alla rapida e positiva conclusione di questo disegno di legge al quale il Governo annette notevole importanza, non solo perché esso rientra nei suoi impegni programmatici, ma soprattutto perché con esso si dispone, per la prima volta, un programma pluriennale di investimenti per la costruzione di alloggi ai militari che renderà più agevole la mobilità del personale. Inoltre, in esso è stato inserito un meccanismo estremamente semplificato, che consentirà all'amministrazione della difesa di cedere agli enti locali alcuni immobili e strutture che per l'espandersi degli agglomerati urbani non sono più rispondenti alle esigenze di carattere militare, ma che possono essere utili alla comunità civile.

Viene consentito, inoltre, all'amministrazione della difesa di poter ottenere dagli enti locali alcune aree considerate idonee per la costruzione di alloggi militari, cosa questa che, allo stato dell'attuale legislazione, non è possibile perché un bene che è destinato all'uso militare, nel momento in cui viene dismesso, rientra nel demanio pubblico e quindi nella piena disponibilità del Ministero delle finanze. Allora, è rilevante il fatto che, in

aggiunta allo stanziamento di circa 250 miliardi impegnato con questo disegno di legge, vi sia da considerare la grossa area di valori che mettiamo a disposizione del Ministero della difesa tramite il criterio di commercializzazione reso possibile con l'inserimento, in questo disegno di legge, del sistema della permuta.

Un altro punto importante di questo provvedimento legislativo è l'aver dato, finalmente, un carattere di stabilità alla permanenza negli alloggi *ex* INCIS con il riconoscimento del diritto di permanenza per gli attuali utenti; si è risolto un problema di carattere giuridico in un settore che era stato oggetto di contestazioni di vario genere e si è venuti incontro ad esigenze di carattere umano e sociale nei confronti di cittadini che meritano la nostra incondizionata considerazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERRARI MARTE. Il disegno di legge al nostro esame ha posto l'esigenza di affrontare, come hanno fatto le Commissioni ed il Comitato ristretto, il grave problema della casa per il personale delle forze armate, in relazione alla particolarità della condizione dello stesso, soggetto a frequenti trasferimenti. Certo, non sono le sole forze armate o i dipendenti dello Stato a soggiacere a queste condizioni di difficoltà, come del resto, in rapporto alla crisi e alla mobilità, è per i lavoratori dei settori privati.

Ciò però non toglie nulla alla situazione che interessa i corpi che vengono considerati dal progetto di legge che ci accingiamo a votare. Di qui la necessità di dotare l'amministrazione di un congruo numero di alloggi di servizio, che consentano di far fronte alle esigenze connesse alla frequente mobilità del personale militare.

Si rendeva inoltre necessario, con il provvedimento legislativo, recepire anche le indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva promossa dalla nostra Commissione. Nelle conclusioni di questa si era partico-

larmente raccomandato: l'organicità della legislazione d'intervento; l'esatta definizione della caratteristica « di servizio » degli alloggi, onde garantire la funzionalità rispetto alle esigenze da soddisfare; il riconoscimento agli alloggi di servizio della caratteristica di « infrastrutture militari », in modo da poter utilizzare aree demaniali, ed adottare procedure rapide di realizzazione e di utilizzazione senza difficoltà; il rendere onerosa, e non gratuita, la concessione dell'alloggio di servizio, determinando una graduazione del canone secondo il grado, e la capacità economica quindi, del militare. Ciò emerge anche più ampiamente dalla relazione che accompagna il disegno di legge.

Questa problematica, per altro, vista essenzialmente nell'ottica dell'amministrazione della difesa, doveva trovare una doverosa conciliazione con l'esigenza di un'organica programmazione della politica della casa e dei programmi d'intervento nel settore edilizio, non garantita dal mero affidamento (come era previsto dall'originaria stesura del testo di legge) al Ministero della difesa del compito di attuare e deliberare un programma d'intervento abitativo.

Il Comitato ristretto ha condotto, a nostro parere, un buon lavoro, non solo raccogliendo suggerimenti ed esperienze in materia e migliorando l'articolato, ma introducendo anche alcuni importanti principi, quali, ad esempio, la comunicazione entro un termine preciso del programma al Parlamento e la relazione annuale al Parlamento stesso dello stato di attuazione (articoli 2 e 3 del testo approvato).

Sono state altresì introdotte (articolo 4) opportune norme di coordinamento con la vigente legislazione urbanistica per quanto concerne la localizzazione degli insediamenti, riaffermando, in via principale, che le localizzazioni richieste debbono coincidere con i piani regolatori e gli altri strumenti urbanistici vigenti, e che solo in via eccezionale può essere consentita la deroga, previo assenso dei comuni e delle regioni interessati.

Infine, il nuovo testo approvato ha introdotto una più puntuale definizione

delle classificazioni degli alloggi di servizio, delle procedure di concessione degli alloggi e della determinazione dei canoni d'affitto. Esso ha anche stabilito norme quadro per l'emanazione di un regolamento (articolo 20) che, più precisamente, disciplini l'insieme della materia, e che giustamente prevede il parere della rappresentanza militare e la costituzione di una commissione di assegnazione.

Certo, non è tutto perfetto, ma consideriamo il lavoro compiuto complessivamente positivo, e riteniamo che l'esperienza sarà anche utile per eventuali correzioni o integrazioni che nasceranno dall'auspicata e certo costante collaborazione di chi dovrà attuare quanto è stato definito. Alla luce di tali considerazioni, il gruppo socialista italiano esprime voto favorevole al disegno di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

CRAVEDI. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1790. Si tratta di un provvedimento che ha avuto una lunga elaborazione, che ha impegnato dapprima la nostra Commissione, e poi, nella fase conclusiva, anche la Commissione lavori pubblici.

Abbiamo pure registrato un metodo di lavoro che va attentamente considerato: si pensi all'attività svolta nell'apposita indagine conoscitiva, per arrivare anche, attraverso la conoscenza delle varie esigenze, alla definizione di un articolato capace di recepire le diverse istanze.

Credo di poter affermare che il testo formulato dal Comitato ristretto, e oggi sottoposto alla nostra approvazione, accoglie, nelle sue linee fondamentali, le richieste avanzate, in modo particolare, dalle forze armate.

Dall'indagine conoscitiva era emersa la necessità impellente per le medesime di avviare a soluzione il problema della casa di servizio per i loro appartenenti, anche al fine — come hanno sottolineato i vari capi di stato maggiore delle tre armi — di rendere sempre più efficiente l'attività delle forze armate e di supplire alle carenze di alloggi a disposizione degli stessi

appartenenti ai reparti posti nelle zone operative.

Abbiamo noi soddisfatto tali esigenze? Penso di sì, anche se siamo convinti che è impossibile dare a tutti i militari di carriera la possibilità di usufruire di un alloggio di servizio.

Nel provvedimento, inoltre, sono definite alcune norme di particolare interesse: si parla di un programma d'intervento e si precisano le norme per l'acquisizione delle aree, i rapporti con i comuni ed il rispetto per i piani urbanistici. Inoltre, vi è tutta una normativa sull'assegnazione degli alloggi, che garantisce contro soprusi ed assegnazioni clientelari, e si prevede la consultazione anche con gli organi di rappresentanza.

Non tutto sarà risolto con l'approvazione del presente disegno di legge: vi sono altri problemi, già indicati nelle mozioni presentate, e io desidero indicarne solo alcuni. V'è, intanto, la necessità, e l'urgenza, che il Governo predisponga un disegno di legge per l'utilizzo civile dei beni militari non più utilizzati dalle forze armate, e per risolvere la questione del passaggio delle aree demaniali al demanio pubblico dei comuni e delle regioni. Motivo di rivendicazione da parte dei militari e degli *ex* militari è stata, poi, la possibilità di alloggi in cooperativa o nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata. Il nostro gruppo è d'accordo sul fatto di ricondurre il soddisfacimento di queste esigenze nel quadro delle soluzioni generali previste dal piano decennale per l'edilizia, senza approvare piccoli provvedimenti particolari.

Riteniamo inoltre positiva la disposizione prevista nell'articolo 22, che riguarda i vecchi concessionari, i quali non perdono il diritto all'alloggio, e quindi non sono più soggetti allo sfratto — minaccia che li aveva assillati in questi ultimi tempi — purché siano in regola con quanto stabilito dalla legge.

Questi, onorevoli colleghi, sono i motivi e le riflessioni, sinteticamente esposti, che ci portano, come ripeto, e votare a favore del disegno di legge in esame.

BANDIERA. Intervengo in sede di dichiarazione di voto per esprimere il pieno consenso a questo disegno di legge, la cui importanza possiamo ben valutare solo se facciamo riferimento al punto da cui siamo partiti nell'affrontare l'argomento in questione.

Abbiamo cominciato infatti a discutere del problema della casa ai militari nel contesto dell'indagine che è stata già ricordata, riscontrando un'estrema confusione di competenze, di classificazioni degli alloggi di servizio, e addirittura una mancanza di chiarezza, sotto il profilo giuridico, su tutta la materia. Ma vi è anche un altro elemento: l'incapacità, più volte denunciata dall'amministrazione della difesa, ad affrontare questo problema anche quando vi erano gli stanziamenti necessari, stanziamenti che sono stati regolarmente riportati come residuo passivo.

Il nostro augurio, è che questo provvedimento di legge possa trovare rapida attuazione; abbiamo previsto anche una serie di norme atte a facilitare la spesa, il controllo della stessa e l'intervento di enti pubblici. Insomma, per lo meno parzialmente il problema degli alloggi per i militari verrebbe risolto.

ZOPPI. Il Comitato ristretto ha svolto un lavoro molto utile, ma noi dobbiamo ancora ringraziare l'opera del relatore e del Governo.

Abbiamo ascoltato capi di stato maggiore e dirigenti delle forze armate, i quali hanno sollecitato la soluzione del problema di trasferimenti che spesso sono frenati dall'altro grosso problema che è quello dell'alloggio per i militari.

A nome del gruppo della democrazia cristiana, annuncio il voto favorevole su questo disegno di legge, che ritengo costituisca una pietra miliare per proseguire su questa strada e assicurare ai militari un alloggio capace di donare tranquillità e serenità alle loro famiglie.

MICELI VITO. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, esprimo parere favorevole al disegno

di legge al nostro esame in quanto capace di soddisfare una urgente esigenza delle forze armate italiane. Infatti tale provvedimento permette agli stati maggiori lo sviluppo di una più efficace azione di impiego di ufficiali e sottufficiali. Con esso si vengono ad eliminare le disparità di trattamento che fino ad oggi si erano verificate nel considerare le esigenze del personale militare comparativamente con le esigenze del personale civile.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni » (1790).

Presenti	50
Votanti	49
Astenuti	1
Maggioranza	25
Voti favorevoli	48
Voti contrari	1

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Angelini, Bandiera, Baracetti, Bianchi Beretta Romana, Borri,

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (DIFESA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1978

Caiati, Campagnoli, Carrà, Caruso Ignazio, Castoldi, Cazora, Cerra, Colurcio, Corallo, Corradi, Cravedi, D'Alessio, De Cinque, Drago, Ferrari Marte, Fusaro, Garbi, Gava, Guarra, Licheri, Lo Bello, Maggioni, Massari, Matarrese, Meucci, Miceli Vito, Morazzoni, Natta, Rocelli, Rossino, Santuz, Sbriziolo De Felice Eirene, Stegagnini, Tani, Tassone, Tesi, Todros, Tozzetti, Trezzini, Venegoni, Villa, Zoppi.

Si è astenuto:

Battino-Vittorelli.

La seduta termina alle 14,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO